



# PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

*Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane*

## SETTORE IV - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

*PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-COORDINAMENTO ASSETTO TERRITORIO PROTEZIONE BELLEZZE NATURALI*

### **REGISTRO GENERALE N. 733 del 01/06/2022**

**Determina del Responsabile N. 46 del 01/06/2022**

PROPOSTA N. 822 del 31/05/2022

**OGGETTO:** Comune di Acquaviva Picena.

Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (art. 12 del D.Lgs. n. 152/06), relativa al progetto costituente variante al PRG per la realizzazione del nuovo polo scolastico.  
class. 02VAS01

**Visto** il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

**Visto** il D.Lgs. 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/06;

**Visto** il D.Lgs. 128/2010 di modifica ed integrazione del D.Lgs. 152/06;

**Vista** la LR n. 6 del 12 Giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

**Viste** le Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica approvate con DGR n.1647 del 23.12.2019;

**Vista** la richiesta avanzata dal Comune di Acquaviva Picena con nota prot. n. 2249 del 17.03.2022, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 17.03.2022 con protocollo n. 5745, di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., in merito alla variante al vigente PRG adeguato al PPAR - che si determinerà a seguito dell'approvazione del progetto definitivo del nuovo polo scolastico ai sensi dell'art. 16 del DL n. 189/2016 - relativa alla modifica della destinazione urbanistica di un'area da zona Ps (Servizi sportivi scoperti art. 82 delle NTA) e zona Qa "Verde di rispetto", a zona mista Ps+Sb+Sr (Servizi sportivi scoperti, servizi per l'istruzione e servizi sociali, culturali e ricreativi art. 82 bis);

**Visto** e condiviso il parere istruttorio espresso dal competente Settore IV Pianificazione Territoriale in data 31.05.2022, di seguito integralmente trascritto:

"""""""" Con nota prot. n. 2249 del 17.03.2022, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 17.03.2022 con protocollo n. 5745, il Comune Acquaviva Picena, in qualità di autorità procedente, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta di parere di Verifica di Assoggettabilità alle procedure di valutazione ambientale strategica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in merito alla variante al vigente PRG adeguato al PPAR - che si determinerà a seguito dell'approvazione del progetto definitivo del nuovo polo scolastico ai sensi dell'art. 16 del DL n. 189/2016 - relativa alla modifica della destinazione urbanistica di un'area da zona Ps (Servizi sportivi scoperti art. 82 delle NTA) e zona Qa "Verde di rispetto", a zona mista Ps+Sb+Sr (Servizi sportivi scoperti, servizi per l'istruzione e servizi sociali, culturali e ricreativi art. 82 bis); nella stessa nota è stato indicato il link nel quale

sono stati resi disponibili il Rapporto Preliminare, la scheda di sintesi e gli elaborati progettuali costituiti da:

- Relazione tecnica;
- Inquadramento territoriale e catastale;
- Stralcio PRG e Norme Tecniche – Stato attuale;
- Stralcio PRG e Norme Tecniche – Stato variato.

Con nota prot. n. 6271 del 24.03.2022 lo Scrivente Settore ha comunicato al Comune l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA), ai fini dell'espressione del parere di competenza, il link nel quale l'Amministrazione Comunale ha reso disponibili il rapporto preliminare, la scheda di sintesi e gli elaborati progettuali.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 e dalla lettera A.4) della delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare per le verifiche richieste ai sensi dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., i seguenti soggetti:

- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche;
- ASUR Marche Area Vasta n. 5;
- Regione Marche P.F. Tutela del Territorio (ex Genio Civile) di Ascoli Piceno;
- AATO n. 5 Marche sud;
- CIIP Poliservizi S.p.A.;
- Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Ascoli Piceno.

Si riportano di seguito i contributi espressi dai soggetti competenti in materia ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 2, del DLgs n. 152/06 e ss.mm.ii.

**La CIIP Poliservizi**, con nota prot. n. 6014 del 05.04.2022, verificato che la variante non ha un impatto significativo sull'ambiente in quanto il bilancio idrico e fognario rimane inalterato, ha comunicato quanto segue:

- *la variante non necessita della realizzazione di nuove reti idriche e fognarie e pertanto possono essere eseguiti delle normali diramazioni da collegare agli impianti esistenti, adeguate alle normative vigenti con l'ubicazione a confine di proprietà sia dell'apparecchio di misura (contatore impianto idrico), sia del pozzetto di consegna (impianto fognatura acque nere);*
- *relativamente allo scarico delle acque meteoriche, si ricorda, che la rete di raccolta dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e condotta presso collettori di acque bianche se esistenti o, in alternativa, al compluvio naturale più vicino previa verifica idraulica del corpo idrico recettore e la rete di raccolta non sarà presa in gestione da questa azienda in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del S.I.I. come più volte ribadito dall'ATO 5 - Marche Sud. La disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall'art. 42 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DCAR N.145 del 26/01/2010 (pubblicato sul Supplemento N.1 al B.U.R. marche n.20 del 26/02/2010), in vigore dal 27/02/2010 e s.m.i..*

**La ASUR Marche – Area Vasta n. 5**, con nota prot. n. 32704 del 19.04.2022, ha escluso la variante in oggetto dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica.

**La Regione Marche P.F. Tutela del Territorio (ex Genio Civile) di Ascoli Piceno, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, il Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale della scrivente Amministrazione e l'AATO 5 Marche Sud** non hanno espresso alcun parere in merito.

Come evidenziato nella relazione tecnica la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche ha rilasciato parere favorevole in merito al progetto preliminare di fattibilità (parere

acquisito al protocollo comunale in data 15.04.2019 con prot. n. 3035) ed in merito al progetto di fattibilità tecnica ed economica (parere acquisito al protocollo comunale in data 10.03.2021 con prot. n. 1959).

## **CONTENUTI DEL PIANO**

Come indicato nel rapporto preliminare, nel vigente PRG adeguato al PPAR del Comune di Acquaviva Picena, l'area oggetto d'intervento di proprietà comunale (mq 11,280) ha destinazione urbanistica di zona Ps per servizi sportivi scoperti di cui all'art. 82 delle NTA del vigente PRG (zona F ai sensi del DM n. 1444/68); dallo stralcio del vigente PRG riportato alla sezione 3 del rapporto preliminare l'area oggetto di variante riguarda anche una porzione di area contraddistinta con la sigla Qa "Verde inedificabile".

Con l'approvazione del progetto definitivo del nuovo polo scolastico - che ai sensi dell'art. 16 del DL n. 189/2016 avrà effetto di variante al vigente PRG - l'area assume la destinazione di zona PS+Sb+Sr rispettivamente per servizi sportivi scoperti, servizi per l'istruzione e servizi sociali, culturali e ricreativi normata all'art. 82 bis di nuova introduzione (zona F ai sensi del DM n. 1444/68).

## **CONTENUTI DELLA SCHEDA DI SINTESI**

Nella scheda di sintesi predisposta dal Responsabile Comunale dell'Area Urbanistica risulta che la variante:

- non definisce il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione o comunque la realizzazione di progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA);
- non ricade in area SIC e/o ZPS;
- ricade all'interno del perimetro del Parco Nazionale dei Monti Sibillini;
- non ha effetti significativi nei territori contermini;
- è interessata dai seguenti ambiti di tutela del PRG adeguato al PPAR: tutela orientata del centro storico e ambito di tutela di un crinale; l'area viene considerata esente dalle prescrizioni di base del PPAR ai sensi dell'art. 60, punto 1a, delle NTA dello stesso in quanto zona F;
- è relativa ad un'area avente destinazione urbanistica di zona "F" per servizi sportivi scoperti (Ps) di cui all'art. 82 delle NTA del vigente PRG; la destinazione proposta in variante è zona mista Ps+Sb+Sr (Servizi sportivi scoperti, servizi per l'istruzione e servizi sociali, culturali e ricreativi art. 82 bis di nuova introduzione);
- comprende zone vincolate dal Decreto Legislativo n.42/2004 e ss.mm.ii. (DGRM n. 1645 del 24.11.2008 – Area limitrofa alla Chiesa di San Francesco; zona a tutela preventiva dell'area comprendente il centro sportivo San Francesco in zona denominata "La Castagna");
- non interferisce con zone in dissesto e/o esondabili vincolate dal PAI;
- risulta conforme al Piano Operativo di Gestione dei Rifiuti Regionale e/o Provinciale;
- non comprende ambiti di tutela di cui al D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. relativamente all'attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano; le acque nere e le acque bianche verranno smaltite in una vasca a tenuta;
- non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al RDL n. 3267/23 e/o all'art. 11 della LR n. 6/2005;
- nelle aree sono presenti elementi vegetazionali appartenenti a specie di alto fusto e/o formazioni vegetali monumentali e/o siepi (1 - Cupressocyparis leylandii, 2 - Tilia platyphyllos, 3 - Cupressus arizonica, 4 - Cedrus atlantica);
- non ricade in aree appartenenti al Demanio Pubblico dello Stato;
- non comporta modifiche alla viabilità esistente;
- il Comune non dispone di Regolamento del verde urbano e del paesaggio rurale;
- nel contesto ambientale di riferimento della variante non sono note criticità ambientali.

Con riferimento alla presenza di ambiti di tutela sull'area in argomento si rileva che nello stralcio del vigente PRG adeguato al PPAR inviato sull'area oggetto di variante non risultano presenti ambiti di tutela in coerenza con l'esenzione invocata di cui all'art. 60 punto 1a delle NTA del PPAR (zona F).

Peraltro trattandosi nel caso di specie di opera pubblica per la stessa risulta applicabile anche l'esenzione di cui all'art. 60 punto 3c delle NTA del PPAR che corrisponde all'art. 30 quater delle NTA del vigente PRG adeguato al PPAR.

Per quanto riguarda la vigente destinazione urbanistica dell'area oggetto di variante si rileva che dallo stralcio del vigente PRG trasmesso la stessa, oltre che essere identificata come zona "F" per servizi sportivi scoperti (Ps) di cui all'art. 82 delle NTA del vigente PRG, interessa una limitata porzione contraddistinta con la sigla Qa "Verde inedificabile"; la variante pertanto non consiste solo nella trasformazione della zona "F" ma anche della sopraccitata porzione di "Verde inedificabile" per la quale necessariamente deve invocarsi l'esenzione di cui all'art. 60 punto 3c delle NTA del PPAR (art. 30 quater delle NTA del PRG). In ogni caso su detta area il progetto non prevede alcuna nuova edificazione.

Viene indicata la presenza di elementi vegetazionali appartenenti a specie di alto fusto e/o formazioni vegetali monumentali e/o siepi; con nota prot. n. 4362 del 25.05.2022, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 26.05.2022 con prot. n. 11473, il Comune ha specificato che le essenze presenti non sono formazioni vegetali monumentali e che al fine di realizzare il nuovo polo scolastico sarà necessario rimuovere le alberature identificate con il n. 1 (specie *Cupressocyparis leylandii*) e per le stesse, non essendo inserite nell'elenco di specie protette di alberi di alto fusto ai sensi dell'art. 20 della LR n. 6/2005, non è necessario procedere alla compensazione.

## **CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE**

Le informazioni ed i dati contenuti nel rapporto preliminare possono ritenersi sostanzialmente sufficienti a verificare gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione della variante al vigente PRG; tali contenuti sono stati sviluppati sulla base dei criteri di cui alle linee guida approvate con delibera di GR n. 1647/2019, del Decreto del Dirigente della PF Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche n. 13 del 17.01.2020 e con riferimento ai criteri dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.

Il Rapporto Preliminare risulta articolato come di seguito meglio specificato.

### **Sezione 1 "Informazioni generali"**

Il Rapporto Preliminare in esame è finalizzato alla procedura di analisi di screening. La fase di screening verifica se le azioni previste dalla variante avranno verosimilmente un impatto significativo sull'ambiente e sulla salute pubblica. La fase di screening è da intendersi come preliminare all'avvio della procedura di VAS in quanto:

- consente di verificare se la variante possa avere potenzialmente effetti significativi sull'ambiente;
- consente di determinare se è necessario condurre un'analisi ed una valutazione ambientale di maggiore dettaglio.

Il Rapporto Preliminare deve contenere pertanto una prima individuazione "dei possibili impatti ambientali significativi" a seguito dell'attuazione del Piano attuativo in esame (come prescritto dall'art.13 comma t del D.Lgs n.152/2006).

Vengono elencati i Soggetti coinvolti nella consultazione preliminare e descritte le motivazioni, le fasi e i tempi della procedura.

### **Sezione 2 "Rilevanza del piano o del programma"**

Contiene una prima valutazione dei possibili impatti ambientali derivanti dall'attuazione della

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 733 del 01/06/2022

variante mediante l'individuazione delle probabili relazioni causa-effetto tra le previsioni ed i temi ambientali pertinenti quali biodiversità, suolo e sottosuolo, paesaggio, salute umana, popolazione, acqua, rifiuti, aria, fattori climatici, patrimonio culturale, cantieristica.

### **Sezione 3 “Caratteristiche del piano o programma”**

Per ogni tema ambientale considerato viene individuata la relativa area d'intervento, gli obiettivi di sostenibilità ed i settori di governo interessati; sono poi descritte le azioni attraverso le quali raggiungere gli obiettivi di sostenibilità individuati.

E' stata condotta l'analisi dei piani e programmi ritenuti pertinenti la variante di che trattasi in considerazione dell'ambito territoriale e settoriale d'intervento della stessa; tale analisi ha consentito di verificarne la coerenza rispetto ai vari livelli di pianificazione e programmazione.

Sono stati presi in considerazione i seguenti piani e programmi:

Piano Paesistico Ambientale Regionale, Piano per l'Assetto Idrogeologico, Rete Ecologica delle Marche (REM), Strategia di sviluppo sostenibile della Regione Marche (SRSvS), Piano Energetico Ambientale Regionale, Piano di Tutela delle Acque Regionale, Piano Regionale per il risanamento e il mantenimento della qualità dell'aria ambiente, Piano clima della Regione Marche, Piano regionale per la gestione dei rifiuti, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Piano Provinciale gestione rifiuti, Piano di zonizzazione acustica comunale, Piano Regolatore Generale comunale.

Con riferimento a quanto contenuto all'allegato I alla parte seconda del D.Lgs n. 152/06 sono individuati gli obiettivi di protezione ambientale pertinenti e per ciascuna interazione individuata indicate le caratteristiche dell'effetto considerato (frequente, non frequente, reversibile, irreversibile, diretto, indiretto).

Le azioni della variante non sono ritenute capaci di generare interazioni cumulative in grado di alterare e/o degradare il sistema ambientale territoriale; viene esclusa la possibilità che gli effetti ambientali della stessa possano avere natura transfrontaliera.

### **Sezione 4 “Caratteristiche delle aree che possono essere interessate”**

La definizione dell'ambito di influenza ambientale della variante consente di identificare, già in fase preliminare, gli aspetti ambientali con cui interagisce, anche indirettamente, determinando impatti.

La definizione dell'ambito di influenza ambientale deriva da una individuazione sia delle interazioni tra le previsioni dell'intervento e l'ambiente che delle interazioni tra le medesime previsioni e gli aspetti ambientali quali considerati quali biodiversità, flora e fauna, popolazione, salute umana, acqua, aria, fattori climatici, patrimonio culturale, paesaggio, cantieristica, rifiuti da cui potrebbero avere origine impatti ambientali.

Sono state descritte le caratteristiche dell'area oggetto d'intervento non rilevando particolari criticità nell'attuazione della variante proposta.

### **Sezione 5 “Caratteristiche degli effetti ambientali”**

Per ciascuna interazione individuata alla sezione 4, sono state indicate le caratteristiche dell'effetto considerato (reversibile, irreversibile, non frequente, frequente, diretto, indiretto).

### **VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI**

Da quanto potuto verificare dalla documentazione prodotta e visti i pareri espressi dagli SCA, si ritiene che non emergano particolari criticità in merito alla variante di cui in oggetto.

### **CONCLUSIONI**

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi si propone di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., la variante al vigente PRG adeguato al PPAR del Comune di Acquaviva Picena - che si determinerà

a seguito dell'approvazione del progetto definitivo del nuovo polo scolastico ai sensi dell'art. 16 del DL n. 189/2016 - relativa alla modifica della destinazione urbanistica di un'area da zona Ps (Servizi sportivi scoperti art. 82 delle NTA) e zona Qa "Verde inedificabile" a zona mista Ps+Sb+Sr (Servizi sportivi scoperti, servizi per l'istruzione e servizi sociali, culturali e ricreativi art. 82 bis di nuova introduzione), a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. il progetto in variante dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale sopra riportati, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;
2. qualora in sede di approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali sarà necessario valutare la conformità del progetto modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione circa la portata delle modifiche introdotte.  
""""""""

**Visto** l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** l'art. 6 della L.n.241/90;

## **D E T E R M I N A**

A) l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/006 e ss.mm.ii., della variante al vigente PRG adeguato al PPAR del Comune di Acquaviva Picena - che si determinerà a seguito dell'approvazione del progetto definitivo del nuovo polo scolastico ai sensi dell'art. 16 del DL n. 189/2016 - relativa alla modifica della destinazione urbanistica di un'area da zona Ps (Servizi sportivi scoperti art. 82 delle NTA) e zona Qa "Verde di rispetto", a zona mista Ps+Sb+Sr (Servizi sportivi scoperti, servizi per l'istruzione e servizi sociali, culturali e ricreativi art. 82 bis), a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. il progetto in variante dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale sopra riportati, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;
2. qualora in sede di approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali sarà necessario valutare la conformità del progetto modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente), evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione circa la portata delle modifiche introdotte.

B) gli atti comunali dovranno dare atto degli esiti della presente verifica;

C) di trasmettere copia del presente atto ai Soggetti Competenti in materia Ambientale individuati nel presente procedimento;

D) di trasmettere la presente determinazione al Comune di Acquaviva Picena quale Autorità Procedente; valuti il Comune l'opportunità di pubblicare tale provvedimento sul proprio sito web;

E) di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul sito web di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;

F) di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

G) Di dare atto che l'adozione del presente decreto non comporta oneri a carico del Bilancio dell'Ente;

H) di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, comma 4°, della L. n. 241/90, che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Il Dirigente del Settore  
(Ing. Antonino Colapinto)

**VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Dirigente di Settore dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Ascoli Piceno, lì 01/06/2022

IL DIRIGENTE  
COLAPINTO ANTONINO